

N. 1952-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro di grazia e giustizia**

(V. Stampato Camera n. 2168)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 1997*

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame, stipulato in seno all'Unione europea occidentale, è volto alla protezione e alla salvaguardia delle informazioni e del materiale riguardante la sicurezza dei paesi membri: infatti una serie di dati devono essere scambiati fra le parti e ciò comporta l'esigenza di una garanzia da parte di tutti i paesi coinvolti.

Sono stabilite così procedure e modalità di accesso ad informazioni e si prevede un nulla osta di sicurezza necessario per le

persone abilitate a conoscere determinati contenuti.

Questo accordo si inserisce in un momento delicato per l'UEO, in fase di definizione dei suoi rapporti con la NATO e del suo ruolo futuro. Si raccomanda al Senato una sollecita approvazione del disegno di legge, per la ratifica di un accordo che riguarda comunque solo una esigenza tecnica di miglior funzionamento della UEO.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

8 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

